



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE

composta dai Signori:

Dott. Domenico Bonaretti	- Presidente
Dott. Carla Romana Raineri	- Consigliere
Dott. Maria Elena Catalano	- Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile promossa in grado d'appello con citazione notificata telematicamente il 31.01.18 e decisa nella camera di consiglio del 28.11.2019

TRA

SPA (C.F.), con il patrocinio dell'avv.
elettivamente domiciliato in `

Appellante

E



S.R.L. (C.F.), con il patrocinio dell'avv.

, elettivamente domiciliato in

Appellata

Oggetto: Contratti Bancari (deposito Bancario, etc)

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per] SPA:

IN VIA PRINCIPALE: riformare la sentenza n. 1894/2017 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio e, per l'effetto: - dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti e delle richieste azionate dalla società

S.r.l. per un importo quantificato dal consulente tecnico contabile nel giudizio di primo grado pari ad euro 83.135,41; - applicare la capitalizzazione trimestrale in condizioni di reciprocità degli interessi attivi e passivi di cui al rapporto di conto corrente intrattenuto tra S.p.a. e S.r.l. a far tempo dal 01.07.2000.

IN OGNI CASO: rigettare integralmente tutte le richieste, eccezioni e deduzioni avanzate dalla società S.r.l., poiché generiche, indeterminate, assolutamente prescritte, infondate e basate su erronei presupposti logici, giuridici e fattuali. Con condanna della società S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché del legale avversario Avv.

procuratore antistatario a favore del quale è stata disposta la distrazione delle spese di lite, a restituire ad S.p.a. tutte le somme eventualmente da quest'ultima pagate in esecuzione della sentenza di primo grado e che, all'esito del presente giudizio di appello, dovessero risultare non dovute, relative anche alle spese di lite, di consulenza tecnica contabile e del consulente tecnico di parte, così come ingiustamente liquidate dal giudice di primo grado. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, anche relative alla consulenza tecnica contabile espletata.



IN VIA ISTRUTTORIA: si allega la procura alle liti e la copia autentica della sentenza impugnata e si produce il fascicolo di primo grado. Si dichiara che il valore della presente controversia è di euro 91.339,93 e pertanto il contributo unificato dovuto è pari ad euro 1.138,50

Per S.R.L.:

affinchè codesta ill.ma Corte di Appello voglia per le causali esposte, previo ogni accertamento e dichiarazione, fermi i capi non impugnati di nullità ed illegittimità degli oneri Bancari, ed anche in riforma parziale della Sentenza gravata n. 1894/2017 del Tribunale di Busto Arsizio, e per motivazioni differenti, così giudicare:

-- rigettare ogni deduzione e richiesta d'appello dell' Spa, poiché inammissibile, improponibile, infondata in fatto ed in diritto, oltre che priva di riscontro e prova; con ogni effetto e conseguenza di legge, e con vittoria di spese, anche forfettarie, e competenze del giudizio di secondo grado in distrazione del sottoscritto procuratore antistatario;

-- o comunque, in accoglimento della propria domanda di ripetizione e dell'appello incidentale, condannare Spa al pagamento, in favore della Srl, della somma di € 91.339,93 o della diversa somma a risultare, oltre interessi dalla messa in mora datata 30.11.2000 o quantomeno datata 24.03.2009 al saldo (docc. XVI e V); con ogni effetto e conseguenza di legge, e con vittoria di spese, anche forfettarie, di ctu e ctp, e competenze dei due giudizi in distrazione del sottoscritto procuratore antistatario.

In via istruttoria: ove si intenda valutare l'eccezione di prescrizione dell'Appellante e la natura delle rimesse, nonostante le mancanze avverse e a seguito delle Sezioni Unite Cassazione n. 15895/2019, si chiede procedersi ed ammettersi CTU: -per l'esatta quantificazione dell'importo di effetto anatocistico illegittimo addebitato negli anni 1995-2001; -per la verifica delle rimesse solutorie in riferimento esclusivo alle poste passive extra fido secondo Cassazione n. 10941/2016, sul saldo disponibile senza gli oneri illegittimi.



CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

- Con atto di citazione regolarmente notificato in data 13.05.15, ha convenuto in giudizio la Banca dinanzi il Tribunale di Busto Arsizio, allo scopo di contestare le pattuizioni contrattuali, nonché l'esistenza degli stessi contratti stipulati tra le parti, risalenti al gennaio 1995 ed estinti nel settembre 2001 ed, in particolare, ha chiesto:
 - in via principale, previo accertamento della nullità, annullabilità del rapporto di conto corrente ordinario n. 868599/01/71 e dei rapporti accessori – conti anticipo, linee di credito, affidamenti, s.b.f., portafoglio RIBA e anticipi – la condanna dalla Banca alla rideterminazione e restituzione dei tassi di interesse, commissione massimo scoperto, spese e ogni altra voce per l'importo di euro 100.039,00;
 - in via subordinata, previa dichiarazione della nullità, illegittimità e della non applicabilità dell'interesse anatocistico trimestrale, dei tassi applicati, della commissione di massimo scoperto, della periodicità trimestrale degli interessi a credito e a debito, degli eventuali interessi usurari, e di quelle spese, commissioni non determinate e pattuite, modificate in peius, addebitate sul conto corrente oggetto di esame, condannare la Banca alla restituzione dell'importo di euro 54.912,00 ovvero della somma minore o maggiore risultante in corso di causa.
- Si è costituita in giudizio Banca con comparsa del 31.08.15, eccependo: a) la nullità dell'atto di citazione; b) la mancanza di prova dei fatti posti a fondamento della domanda, non essendo stati prodotti i contratti; c) prescrizione estintiva; d) l'infondatezza della domanda di nullità e di ripetizione formulate.



- A fronte delle eccezioni e deduzioni sollevate dalla difesa della Banca convenuta, in modo particolare dell'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito proposta da parte attrice, il giudice adito ha ammesso una c.t.u. contabile al fine di rideterminare il saldo del rapporto di conto corrente, espungendo le voci illegittimamente addebitate, tenendo espressamente in considerazione l'eccezione di prescrizione formulata dalla Banca e quindi individuando esistenza ed entità delle rimesse solutorie confluite sul conto corrente, espungendo gli eventuali versamenti di tale natura effettuati oltre il decennio antecedente l'atto di interruzione della prescrizione .
- La causa veniva, perciò, istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio e le parti precisavano le conclusioni in data 4.10.17.
- Con sentenza depositata in Cancelleria il giorno 15.12.17 (n. 1894/2017) il Tribunale di Busto Arsizio ha accolto le domande della di nullità, invalidità ed illegittimità nel rapporto di conto corrente (per mancata pattuizione degli oneri passivi addebitati) e di ripetizione delle somme corrisposte indebitamente, condannando al pagamento in favore dell'attrice di € 91.339,93 oltre interessi dalla citazione e oltre spese di lite a favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario
- La sentenza del Tribunale di Busto Arsizio è stata appellata da che ne ha chiesto la riforma, con l'accoglimento delle domande proposte in primo grado, sulla base dei seguenti motivi:
 - **Erroneo accertamento dell'assolvimento dell'onere probatorio da parte di**
S.r.l. e distribuzione dell'onere probatorio tra le parti.
 - **Mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione formulata dalla Banca convenuta.**



- **Mancato riconoscimento dell'adeguamento alla delibera CICR del 9/02/00 mediante pubblicazione in Gazzetta ufficiale del relativo avviso.**
- **erronea condanna di al pagamento delle spese di lite, di CTU e CTP.**
- La Banca ha proposto altresì istanza di sospensione della esecutività della sentenza di primo grado ex art. 283 c.p.c.
- si è costituita, chiedendo il rigetto dell'appello avversario e proponendo impugnazione incidentale sui seguenti motivi:
 - **Rilevanza ed efficacia della raccomandata datata 30.11.00 e delle successive diffide.**
 - **Decorrenza degli interessi sul capitale in ripetizione dalla prima messa in mora del 30.11.00 o, quantomeno, da quella del 24.3.2009.**
 - **Inammissibilità del quesito 7 di CTU in ricerca delle rimesse solutorie; in subordine, verifica soltanto sulle competenze extra-fido e con saldo non originario.**
- All'udienza del 14.03.18 fissata per la discussione dell'istanza di sospensiva, la richiesta della Banca veniva accolta e il procedimento esecutivo promosso dall'odierna appellata nei confronti di per ottenere il pagamento degli importi di cui alla citata sentenza si trova attualmente sospeso in attesa della definizione del presente giudizio.
- La prima udienza del giudizio di merito avanti alla Corte adita si celebrava il 13.06.2018 ed a tale data la causa era rinviata al 18.09.2019, per la precisazione delle conclusioni.
- A detta udienza la causa è stata trattenuta per la decisione, con assegnazione di termini ridotti, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
- La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 28.11.19



MOTIVI

1. ONERE PROBATORIO GRAVANTE SU S.r.l., attrice in primo grado ex art. 2033 c.c., e 2. eccezione di prescrizione formulata dalla Banca convenuta.

L'appello principale sul punto è fondato.

1.1. Afferma il Giudice Unico nell'impugnata sentenza (pagg. 4 e 5): *“il Tribunale ritiene che la prova dei fatti alla base dell'eccezione di prescrizione spettasse alla Banca che, come precisato dalla Suprema Corte in un recente arresto, era tenuta almeno ad allegare le rimesse solutorie (cfr. Cass. Cassazione civile, sez. VI 07/09/2017, n. 20933 “D'altro canto, qualora, come nella specie, l'avvenuta stipulazione fra le parti del contratto di apertura di credito non sia in contestazione, la natura ripristinatoria delle rimesse è presunta: spetta dunque alla Banca che eccepisce la prescrizione di allegare e di provare quali sono le rimesse che hanno invece avuto natura solutoria”). Con la conseguenza che, a fronte della formulazione generica dell'eccezione, come nel caso di specie, indistintamente riferita a tutti i versamenti intervenuti sul conto in data anteriore al decennio decorrente a ritroso dalla data di proposizione della domanda, il giudice non può supplire all'omesso assolvimento di tali oneri, individuando d'ufficio i versamenti solutori. Una diversa finalizzazione dei singoli versamenti (o di alcuni di essi) deve essere concretamente provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione delle singole annotazioni delle poste relative agli interessi passivi anatocistici”.*

1.2. L'appellante lamenta che il Tribunale abbia omissso di considerare che l'attrice ha instaurato la controversia senza produrre il contratto di c/c e neppure gli estratti conto e la perizia contabile in forma integrale, contravvenendo a quell'orientamento consolidato della Suprema Corte secondo cui grava sul



soggetto che agisce in giudizio per fare valere un proprio diritto l'onere probatorio di dimostrare i fatti costitutivi della propria domanda, ai sensi dell'art. 2697 c.c..

Nello specifico, deduce ancora Intesa, l'attrice ha provveduto ad assolvere parzialmente il proprio onere probatorio solo nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. e solo allora la Banca ha potuto compiutamente contraddire nella successiva memoria, producendo le tabelle relative ai suddetti pagamenti solutori.

1.3. Parte appellata/appellante incidentale deduce come il ragionamento di secondo cui era dovere del cliente di fornire da subito la prova fondante la propria azione sia completamente errato e non corrisponda ai principi del giudizio civile italiano. La correntista ha, infatti, agito secondo rito, senza violazione dell'art. 2697 c.c., né lesione del contraddittorio e della difesa altrui.

1.4. La Corte osserva che, in caso di domanda di ripetizione di indebito oggettivo, il correntista ha l'onere di dimostrare, nella sua precisa entità, l'appostazione in conto di somme non dovute, successivamente oggetto di riscossione da parte dell'istituto di credito.

Si vedano in tal senso, la sentenza n. 27705 Cassazione Civile, sez. I, del 30.10.2018 e l'ordinanza n. 28945 del 4.12.2017; quest'ultima pronuncia ripercorre i principi di diritto riferiti all'onere della prova per il correntista/attore: la Suprema Corte postula che in caso di domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa in giudizio, e quindi, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (cfr. Cass. 13 novembre 2003, n. 17146; cfr. ad es.: Cass. 14 maggio 2012, n. 7501; Cass. 10 novembre 2010, n. 22872; Cass. 9 febbraio, n. 2903; Cass. 17 marzo 2006, n. 5896).

È quindi l'attore/correntista che ricorre in giudizio per far valere il proprio pagamento non dovuto a dover documentare, attraverso idonea documentazione (contratto ed estratti conto), gli addebiti



illegittimamente attuati in suo danno e le indebite somme percepite dalla Banca, nel pieno rispetto del principio della ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c..

Ciò premesso, nella fattispecie parte attrice in primo grado ha soddisfatto il proprio onere probatorio solo in sede di deposito della documentazione della memoria istruttoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c., con la conseguenza di dover ritenere ammissibili (in quanto tempestive) le ulteriori allegazioni e documentazioni prodotte dalla Banca a prova contraria con la memoria ex art. 183 sesto comma n. 3 c.p.c., come meglio si dirà al punto 2.

2. Posto dunque che l'onere della prova della precisa entità dell'appostazione in conto di somme non dovute spetta al correntista, occorre ora analizzare su quale soggetto gravi l'onere di provare i fatti alla base dell'eccezione di prescrizione e in che cosa tale onere si risolva.

2.1 Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di prescrizione formulata dalla Banca, richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale la stessa Banca sarebbe stata onerata di provare quali fossero le singole, specifiche rimesse aventi natura solutoria e, a fronte della proposizione di un'eccezione generica, il giudice non sarebbe tenuto a individuare d'ufficio (tantomeno tramite CTU) le dette rimesse.

2.2 Parte appellante deduce l'erroneità della decisione del Tribunale sul punto, richiamando giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di decorrenza del termine di prescrizione.

In via ulteriore, deduce la Banca che quanto deciso dal Tribunale sia ingiusto ed eccessivamente gravoso; se è vero che la giurisprudenza della Suprema Corte ha espresso dei convincimenti tra loro contrastanti in merito alla necessità che l'istituto di credito che eccepisca l'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione di somme avanzata dal correntista indichi le rimesse solutorie confluite sul conto corrente, nel caso di specie,

S.p.A. ha prodotto la documentazione necessaria a



sostenere le proprie tesi difensive e le proprie richieste in allegato alla memoria ex art. 183 VI comma n.3 c.p.c. e tali produzioni non possono ritenersi tardive.

Infatti, spiega l'appellante, l'attrice in primo grado non ha ottemperato ai propri oneri probatori sin dall'atto introduttivo e, per questo motivo, la Banca ha potuto produrre documentazione a favore delle proprie tesi difensive solo con la memoria ex art. 183 comma 6 n.3 c.p.c..

Tali documentazioni debbono considerarsi "replica" e "prova contraria" rispetto alla produzione documentale effettuata dalla S.r.l., a sostegno della propria azione di indebito, con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.

2.3. Parte appellata/appellante incidentale deduce come la pronuncia del Tribunale vada condivisa poiché ha documentato, giustificato e individuato le sue domande e persino le singole rimesse ripristinatorie. Invece, la Banca non ha dimostrato né ha portato giustificativi della natura solutoria e decideva liberamente di attendere la memoria n.3, con conseguenti tardività e decadenza.

L'appello sul punto è fondato.

2.4. La Corte osserva che, con la recente sentenza n. 15895 del 13 giugno 2019, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione si sono pronunciate - su 'sollecitazione' della Prima Sezione (cfr. ordinanza interlocutoria n. 27680 del 30 ottobre 2018) - sulla *vexata quaestio* della delimitazione dell'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio dal correntista con l'azione di ripetizione ex articolo 2033 cod. civ. delle somme indebitamente addebitate, sollevi l'eccezione di prescrizione estintiva.

Nell'ambito delle operazioni Bancarie regolate in conto corrente, i Giudici di legittimità hanno individuato, con precipuo riferimento alla decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di



ripetizione d'indebito, un *dies a quo* differente in ragione della diversa finalizzazione delle rimesse annotate in conto: per le rimesse solutorie il *dies a quo* coincide con l'annotazione dell'addebito in conto, mentre per le rimesse ripristinatorie della provvista il *dies a quo* coincide con la chiusura del rapporto di conto corrente, non consistendo, a differenza delle prime, in effettivi spostamenti patrimoniali, *rectius* in pagamenti.

Il versamento ha funzione solutoria se effettuato in un momento in cui, trattandosi di conto corrente non assistito da apertura di credito, il saldo sia negativo (c.d. scoperto) oppure, trattandosi di conto assistito da apertura di credito (c.d. conto affidato), il saldo debitorio sia eccedente l'affidamento concesso (c.d. sconfinamento del fido). Il versamento ha funzione ripristinatoria della provvista se effettuato a favore di un conto affidato in un momento in cui il cui saldo debitorio sia inferiore all'affidamento concesso con conseguente ampliamento, a seguito del versamento, delle somme a disposizione e della facoltà di indebitamento del correntista.

Le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto interpretativo con l'affermazione della non necessità dell'indicazione, da parte dell'istituto Bancario eccipiente, delle singole rimesse solutorie e quindi, per ciascuna, del termine iniziale del decorso della prescrizione, costituendo l'inerzia del titolare del diritto il 'fatto principale' al quale l'ordinamento riconnette l'invocato effetto estintivo e la relativa allegazione l'elemento qualificante dell'eccezione di prescrizione.

Le Sezioni Unite hanno, quindi, enunciato il seguente principio di diritto: «l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del



2.5. Aderendo all'orientamento della Cassazione a Sezioni unite questa **Corte è chiamata a decidere in ordine al *dies a quo* per la decorrenza della prescrizione delle rimesse versate da parte attrice in primo grado.**

2.7 A tal fine, **la Corte tratterà** della prescrizione decidendo anche sul motivo d'appello incidentale:

“Rilevanza ed efficacia della raccomandata datata 30.11.00 e delle successive diffide”.

2.9 La Banca deduce la genericità di tale motivo e afferma come la stessa controparte alla pagina 8 della comparsa di costituzione in appello, nel riferirsi alla detta lettera afferma “*Seguivano ulteriori precise ed idonee diffide nel 2009, 2011 e 2014, oltre all’istanza di mediazione del 2015...*”; ciò a significare che la _____ fosse consapevole che la lettera del 2000 non potesse essere considerato atto idoneo ad interrompere la prescrizione.



L'appello incidentale sul punto è infondato

2.10 A norma dell'art. 1422 c.c., mentre la nullità è imprescrittibile (nella specie, la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale), il diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato (nella specie, a titolo di interessi illegittimamente computati) è soggetto alla prescrizione decennale.

La Corte deve, come già detto, individuare l'atto idoneo ad interrompere la prescrizione posto che il Tribunale di Busto Arsizio ha ritenuto la diffida del 20.03.09 quale atto interruttivo della prescrizione, non considerando affatto l'esistenza della raccomandata 30.11.2000, che presenta il seguente contenuto: *"Io sottoscritto _____, residente in _____, in qualità di rappresentante legale della società in oggetto, invio e diffido il vs Istituto a voler ricalcolare tutte le competenze dall'inizio del rapporto fino a oggi, eliminando il costo derivante dalla capitalizzazione degli interessi, in quanto in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 1283 c.c. [...]"*.

L'esame del testo, secondo la Corte, non consente di ritenere tale invito e diffida un valido atto interruttivo della prescrizione relativo al rapporto di conto corrente oggetto di causa, poiché la lettera non contiene un'intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto di costituirlo in mora (cfr. Cass. 16717/2003; Cass. n. 10608/2001; Cass. n. 15067/2001). Infatti, nella sopra citata lettera -redatta in termini del tutto generici- parte attrice in primo grado si è limitata a chiedere alla Banca di ricalcolare gli interessi anatocistici, senza neppure affermare la volontà di ripetere le somme "eventualmente" incassate in modo illegittimo dalla Banca.

Infatti, in ossequio a quanto già affermato dalla Corte di Cassazione, la costituzione in mora del debitore, affinché possa determinare l'interruzione della prescrizione, deve contenere *"oltre alla chiara*



indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo) (Cassazione civile sez. lav., 28/11/2016, n. 24116)".

Nella fattispecie, parte attrice prosegue dichiarando: *"Attenderò un vostro rendiconto in tal senso entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della presente, vedendomi costretto, in caso di silenzio o diniego, a tutelare i miei interessi nelle più opportune sedi competenti"*.

Tale locuzione non può ritenersi *"l'esplicitazione di una pretesa"*.

La Banca ha poi risposto, alla missiva del correntista, in data 6.12.00 ritenendo di non poter accogliere la richiesta, in ottemperanza alle pronunce della Suprema Corte che legittimavano detta capitalizzazione.

A fronte di tale risposta, il correntista ha agito a tutela dei propri interessi solo dopo circa 14 anni dall'estinzione del rapporto Bancario.

Ciò precisato, **la Corte** deve condividere la posizione del Tribunale di Busto Arsizio che ha individuato nella diffida del 24.03.09 l'atto interruttivo della prescrizione. Con tale atto l'allora attrice ha contestato *"l'addebito di voci illegittime quali anatocismo, interessi uso piazza, commissioni ed oneri non pattuiti, e per avanzare richiesta di ripetizione sui rapporti di conto corrente con Voi intercorsi, tra cui il n. 8685990171"*, diffidando la banca a effettuare il rimborso di quanto illegittimamente addebitato. Soltanto l'atto già preso in considerazione dal Giudice di prime cure appare quindi idoneo, per forma e contenuto, a interrompere la prescrizione.

2.11 Identificato l'atto idoneo, occorre passare al calcolo delle rimesse non ripetibili.



L'appello principale sul punto è fondato.

È controversa l'identificazione del saldo da impiegare nelle operazioni che presiedono l'individuazione delle rimesse solutorie: saldo da estratto conto o il saldo opportunamente "rettificato", per tener conto delle pretese annotate dalla Banca in conto, legittime e/o illegittime, via via coperte da rimesse solutorie intervenute nel periodo prescritto.

Il primo Giudice ha considerato il saldo del conto corrente risultante dagli estratti conto della Banca e non il saldo ricalcolato poiché, così facendo, ad opinione del primo giudicante, non si darebbe mai luogo alla ripetizione di indebito per oneri illegittimamente pretesi.

La scelta del saldo risulta cruciale, per il notevole divario che induce nelle risultanze del ricalcolo, con ragguardevoli riflessi economici. Per tale scelta occorre informarsi ai principi fissati dalla Suprema Corte S.U.: la sentenza n. 24418/10 risulta circostanziata nelle argomentazioni addotte, chiara nei principi giuridici esposti, complessa ma ciò non di meno consequenziale nei criteri applicativi.

Per l'individuazione dei "pagamenti" la Suprema Corte fa espresso riferimento alla natura e al funzionamento del contratto di apertura di credito bancario, regolato in conto: *"Occorre allora avere riguardo, più che al già ricordato carattere unitario del rapporto di conto corrente, alla natura ed al funzionamento del contratto di apertura di credito bancario, che in conto corrente è regolata. Come agevolmente si evince dal disposto degli artt. 1842 e 1843 c.c., l'apertura di credito si attua mediante la messa a disposizione, da parte della Banca, di una somma di denaro che il cliente può utilizzare anche in più riprese e della quale, per l'intera durata del rapporto, può ripristinare in tutto o in parte la disponibilità, eseguendo versamenti che gli consentiranno poi eventuali ulteriori prelevamenti entro il limite complessivo del credito accordatogli."*



Le Sezioni Unite specificamente stabiliscono che le rimesse *“intanto (...) potranno essere considerate alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della Banca”*. Qualifica poi come rimesse solutorie i versamenti *“eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire “scoperto”) cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento”*.

L'elemento giuridico discriminante la rimessa solutoria dalla rimessa ripristinatoria è dato dunque dalla presenza o meno di capitale liquido ed esigibile che, in una corretta e fisiologica rappresentazione contabile, si individua nel capitale erogato oltre il fido. La Banca acconsente ad un temporaneo sconfinamento, onorando ad esempio un assegno in extra fido: il credito nascente da tale pagamento esula dal contratto di apertura di credito, risulta un credito liquido ed esigibile nell'immediato, alla prima rimessa, unitamente ai relativi interessi maturati e scaduti. All'atto di tale pagamento, la certezza del dovuto potrebbe risultare inficiata dalla presenza di interessi ultralegali e anatocistici, oltre a illegittime commissioni e spese, pretesi dalla Banca, ma le circostanze nelle quali interviene la rimessa risultano configurare uno spostamento patrimoniale in favore della Banca. Al di fuori dell'ammontare corrispondente al capitale liquido ed esigibile, e delle pertinenze ad esso riferite e pretese, la rimessa non assume una natura solutoria. Ogni altro spostamento che risultasse dal sistema di contabilizzazione adottato dalla Banca, risulterebbe solo apparente, privo di efficacia traslativa, ossia dovrebbe riguardarsi come un mero deposito effettuato dal cliente sul proprio conto e a proprio favore.

Per la distinzione fra le operazioni aventi funzione di effettivo pagamento del debito e quelle aventi natura ripristinatoria del credito concesso, le Sezioni Unite richiamano i criteri sanciti in precedenti pronunce espresse in tema di revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente bancario (regime



ante riforma) (Cass. n. 5413/82, n. 23107/07, n. 245881/05): pur se elaborata ad altri fini, detta distinzione non può non venire in evidenza anche quando si tratti di stabilire se è o meno configurabile un pagamento, asseritamente indebito, da cui possa scaturire una pretesa restitutoria da parte del *solvens*; pretesa che è soggetta a prescrizione solo a partire dal momento in cui si può affermare che essa sia venuta ad esistenza.

La sentenza in esame, nel fissare i principi di diritto, non può che riferirsi alla fisiologia del rapporto e, nel distinguere il credito concesso a scadenza dal credito in extra fido, viene a ravvisare solo in quest'ultimo le condizioni di immediata liquidità ed esigibilità che rendono la rimessa un pagamento: conseguenziale risulta la sorte degli interessi riferiti all'una e all'altra forma di credito.

La commistione in conto del capitale di credito, posto a disposizione e utilizzato dal correntista, con gli interessi non ancora divenuti capitale e con gli illegittimi interessi anatocistici, assimila in un unico saldo poste aventi natura giuridica diversa, attinenti rapporti negoziali distinti, conto corrente e apertura di credito.

Pertanto, per l'individuazione delle rimesse aventi una funzione di pagamento, si pone il problema di distinguere e separare le diverse annotazioni, per ricostruire il corretto rapporto di conto, che esprima la natura, passiva o di scoperto del saldo capitale, alla quale soltanto risulta connessa la natura solutoria della rimesse successive, altrimenti da considerarsi ripristinatorie.

Per compiere tale accertamento non ci si può affidare alla contabilità della Banca e alle sue periodiche risultanze finali, in quanto queste sono spesso soltanto apparenti e virtuali, controvertendosi innanzi tutto sulla validità di clausole contrattuali e di prassi contabili applicate, perché, in ipotesi, contrarie a norme imperative e inderogabili (ad es. in tema di tassi di interessi, di anatocismo, di C.M.S.). Occorre prima effettuare una ricostruzione contabile del conto corrente bancario, depurandolo dalle



conseguenze contabili di clausole e prassi nulle e inefficaci, con le quali la Banca ha appesantito indebitamente il passivo e/o lo scoperto di conto corrente del cliente e soltanto dopo potrà stabilirsi, in relazione al limite dell'affidamento accordato dalla Banca, se i singoli versamenti eseguiti abbiano avuto una reale ed effettiva natura solutoria (in presenza di uno scoperto ultrafido) ovvero ripristinatoria (in presenza di un passivo intrafido).

Questa Corte, chiamata a decidere sul punto, richiamati i principi fissati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 24418/10 ritiene necessario che le rimesse siano calcolate sul saldo rettificato – come anche definito nell'elaborato peritale dal consulente del giudice quale “saldo bancario depurato di tutti gli addebiti illegittimi ovvero in contrasto con specifiche disposizioni normative” (cfr. pag. 12 elaborato peritale) – e non, come erroneamente considerato dal primo giudice, sul saldo della Banca, posto che l'elemento giuridico scriminante la rimessa solutoria da quella ripristinatoria è dato dalla presenza o meno del capitale liquido ed esigibile che si configura nel capitale erogato oltre il fido: al di fuori dell'ammontare corrispondente al capitale liquido ed esigibile, e delle pertinenze ad esso riferite e pretese, la rimessa non assume una natura solutoria.

Dunque, alla luce di tali rilievi, la Corte ritiene necessario seguire l'ipotesi del consulente del giudice che tiene in considerazione il saldo rettificato per il calcolo delle rimesse solutorie, al fine di non confondere rimesse “apparentemente solutorie” con rimesse “effettivamente solutorie”.

Considerando che il periodo di indagine è stato determinato dal 05.06.95 al 24.03.99, data che corrisponde al decennio precedente l'atto interruttivo della prescrizione che è da questa Corte individuato nella missiva del 24.03.09, e considerato -per i motivi già esposti- il saldo rettificato come individuato dal consulente del giudice (il cui elaborato logicamente motivato deve essere condiviso),



nell'ipotesi di cui è causa quale esposta a pag. 12 del prospetto peritale, le rimesse non ripetibili per intervenuta prescrizione ammontano complessivamente a lire 94.656.300, pari a euro **48.885,90**.

In tale scenario, attraverso un calcolo con esclusione degli importi non dovuti ed inclusione degli interessi ricalcolati con applicazione tassi BOT, senza capitalizzazione, si determina un saldo a credito del correntista pari ad euro 91.339,93 da cui vanno detratte le rimesse non ripetibili pari ad euro **48.885,90** determinando un credito residuo netto a favore del correntista pari a euro **42.454,03**.

3. Mancato riconoscimento dell'adeguamento alla delibera CICR del 9/02/00 mediante pubblicazione in Gazzetta ufficiale del relativo avviso.

L'appello principale sul punto è fondato

3.1. Il Tribunale ha ritenuto che, in forza della delibera CICR, per poter considerare legittima la capitalizzazione degli interessi con decorrenza dal 30.06.00, fosse necessario dimostrare in primo luogo che la pattuizione in termini di capitalizzazione degli interessi fosse inserita nel contratto di conto corrente e che la Banca si fosse adeguata alla nuova disciplina dettata dal secondo comma dell'art. 120 TUB. Nel caso di specie, secondo il giudice di primo grado, la Banca aveva omesso sia di provare che il contratto già prevedesse un accordo in termini di capitalizzazione degli interessi, sia di aver adeguato tale rapporto alla disciplina sopravvenuta, mediante pubblicazione della modifica sulla Gazzetta ufficiale.

3.2. Parte appellante deduce invece di essersi adeguata alla delibera CICR e di aver comunicato tale adeguamento alla correntista attraverso l'invio dell'estratto conto al 30.09.2000, documento prodotto nel giudizio di primo grado, così come documentata risulta la pubblicazione della modifica sulla G.U..



3.3. Parte appellata/appellante incidentale condivide la decisione del primo Giudice e sostiene che la Banca in primo grado non ha provveduto a depositare tempestivamente alcuna comunicazione (prodotta solo con memoria ex art. 183 sesto comma n. 3), non essendo stato riscontrato tale deposito dal CTU.

3.4. Questa Corte condivide la tesi dell'istituto di credito secondo cui la Banca può provvedere regolarmente ad adeguarsi, ai sensi dell'art. 7 della delibera CICR del 9.02.00, alle disposizioni della stessa, prevedendo la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi con pari periodicità, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'anno 2000 e comunicazione al correntista.

A tal proposito, S.p.A. ha inteso adeguarsi alla delibera in riferimento e ha prodotto in giudizio tempestivamente con il documento 3 del fascicolo di parte convenuta l'estratto della Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. , contenente l'Avviso alla clientela dell'adeguamento della Banca alla delibera CICR del 09.02.00, da parte della Banca S.p.A..

Si ribadisce la posizione della Corte relativa alla tempestività della produzione della Banca effettuata con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c., posto che tale produzione costituisce replica a quanto provato dal correntista con la memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.. Come già detto, parte attrice in primo grado ha atteso il deposito della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. per provare la propria pretesa.

In conclusione, questa Corte riconosce il corretto adeguamento - da parte della Banca - alla delibera CICR mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

4. Decorrenza degli interessi sul capitale di ripetizione dalla messa in mora



4.1 L'appellata/appellante incidentale critica il capo della sentenza che sostiene che gli interessi legali sull'importo in ripetizione di € 91.339,93 decorrano dalla domanda giudiziale (ovvero dalla citazione datata 08.04.2015) al saldo e non dalla prima lettera di messa in mora del 2000, o quantomeno, dalla successiva diffida del 2009.

L'appello incidentale sul punto è fondato.

Quanto al *dies a quo* da cui computare gli interessi legali, occorre ricordare che l'art. 2033 c.c. prevede, nel caso di percettore in buona fede, la decorrenza degli interessi sulle somme indebitamente percepite a partire dal giorno della domanda, senza specificare se debba intendersi soltanto quella giudiziale o anche quella eventualmente stragiudiziale di messa in mora.

Come chiarito dal più recente orientamento di Cassazione, dovendosi considerare l'*accipiens* (in buona fede) ex art. 2033 c. c. quale debitore e non come possessore (con conseguente applicazione dei principi generali in materia di obbligazioni e non di quelli relativi alla tutela del possesso ex art. 1148 c. c.), la domanda di cui all'art. 2033 c. c. non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma anche ad atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1219 c. c. (fra le tante, cfr Cass. n. 7856/2001, n. 16657/2014, n. 22852/2015).

4.2. La Banca non condivide l'orientamento dell'appellante incidentale e deduce che il termine per la decorrenza degli interessi non coincide con la missiva del novembre 2000, né tantomeno dalla raccomandata del 2009, poiché è solo con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado che la

ha formulato la propria domanda di restituzione, ovvero svolto l'azione di indebito nei confronti dell'istituto di credito.

4.3. La Corte d'appello richiama sul punto la decisione della Corte di Cassazione S.U. n. 15895 del 2019, che ha affrontato la questione relativa all'individuazione del *dies a quo* di decorrenza degli



interessi sulle somme di denaro da restituire, con particolare riferimento all'interpretazione del termine 'domanda' utilizzato nel testo dell'articolo 2033 cod. civ.: ovvero se da intendersi come atto di costituzione in mora esclusivamente giudiziale o anche stragiudiziale.

Secondo la giurisprudenza tradizionale e maggioritaria, il debito dell'*accipiens* che non sia in mala fede produce interessi solo a seguito della proposizione di apposita domanda giudiziale, essendo applicabile la tutela prevista dall'articolo 1148 cod. civ. a favore del possessore in buona fede in senso oggettivo.

Le Sezioni Unite, tuttavia, con una risalente pronuncia avevano osservato che *«un'interpretazione restrittiva del termine "domanda" nel senso tecnico-giuridico di domanda giudiziale determinerebbe conseguenze pregiudizievoli per i diritti del solvens e quindi dubbi di legittimità costituzionale della citata norma in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione»*.

A tale ultima pronuncia ne sono seguite altre di segno opposto con cui le medesime Sezioni Unite avevano ritenuto *«costituire jus receptum l'affermazione secondo cui il termine "domanda" contenuto nell'art. 2033 c.c. si riferisce alla domanda giudiziale, sicché gli interessi (compensativi) decorrono dal momento della domanda giudiziale (e mai comunque da quello della messa in mora), salva la dimostrazione della mala fede dell'accipiens»*.

Al fine della composizione del rilevato contrasto giurisprudenziale i Supremi Giudici hanno *in primis* valorizzato, in senso dirimente, il dato testuale ovvero l'utilizzo del termine 'domanda' senza ulteriori qualificazioni tali da circoscriverne tipologicamente l'ambito: *«[1]a circostanza che la domanda - indicata quale dies a quo della decorrenza degli interessi dovuti dall'accipiens in buona fede- non sia ulteriormente connotata in termini di "giudiziale" non è fatto in sé neutro e consente, già in prima battuta, di affermare che, riferendosi alla "domanda", il legislatore non abbia voluto unicamente riferirsi alla notificazione dell'atto con cui si inizia un giudizio, come invece ha fatto, a proposito*



dell'interruzione della prescrizione, nel primo comma dell'art. 2943 (che al secondo menziona la "domanda proposta nel corso di un giudizio"))».

Quanto, poi, alla proposta ricostruzione del fondamento dell'obbligo dell'*accipiens* in buona fede di corrispondere gli interessi in riferimento ai principi in tema di possesso, le Sezioni Unite hanno osservato che tale fondamento «è stato sconfessato con la sentenza n. 7526 del 2011», la quale «ha posto in evidenza che la formula letterale dell'art. 2033 c.c. riconosce all'attore in ripetizione il diritto agli interessi dalla "domanda" senza alcuna connotazione e che la sua qualificazione in termini di "domanda giudiziale" si basa su di un fondamento storico non più corrispondente all'attuale sistema del codice civile»: «il codice del 1865 includeva la restituzione dell'indebito (riprendendo l'art. 1377 del codice francese) nella sezione dei quasi contratti e disciplinava, all'art. 1147 c.c., il solo caso della ricezione in mala fede, facendo decorrere gli interessi "dal giorno del pagamento", mentre, per l'ipotesi, in quel codice non prevista, della ricezione in buona fede, l'*accipiens* veniva considerato non già come debitore per la restituzione, ma come possessore della somma altrui, con conseguente suo obbligo di restituzione dei frutti pervenutigli "dopo la domanda giudiziale" (art. 703 c.c. del 1865, corrispondente all'attuale art. 1148 cc.) ... in virtù del principio secondo cui la durata del processo non può danneggiare la parte vittoriosa».

Secondo l'argomentare delle Sezioni Unite, al fine dell'esclusione dell'assoggettamento dell'azione di ripetizione di indebito ai principi generali relativi alla tutela del possesso ex articolo 1148 cod. civ. assume carattere dirimente la circostanza che nel disciplinare l'indebito oggettivo il legislatore non si sia preoccupato di qualificare la situazione che ne costituisce la 'fonte', né abbia preso posizione sulla conseguenza prodotta, sul piano effettuale, dal pagamento (ovvero «se il pagamento non dovuto trasferisca la proprietà della cosa pagata oppure ne trasferisca il solo possesso»), essendosi limitato a prendere atto del difetto del presupposto legale necessario per il mantenimento della prestazione



corrisposta e ad accordare, alla parte che abbia effettuato un pagamento non dovuto, il «*diritto di riprendersi quanto pagato*».

Un'ulteriore considerazione, a conferma della suddetta esclusione, attiene alla *sedes materiae*, ovvero all'inserimento dell'istituto della ripetizione dell'indebito oggettivo nel libro del codice civile dedicato alle obbligazioni: l'*accipiens* (in buona fede) deve essere considerato quale debitore e non come possessore, stante la non sovrapponibilità di dette situazioni giuridiche, con conseguente assoggettamento, dal punto di vista della disciplina, non ai principi generali relativi alla tutela del possesso, ma a quelli che governano le obbligazioni, in base ai quali «*l'obbligo della corresponsione degli interessi da parte dell'accipiens in buona fede, quale debitore dell'indebito percepito, può decorrere da data antecedente a quella dell'instaurazione del giudizio, ove sia stata preceduta da uno specifico atto di costituzione in mora, dovendo il termine "domanda" di cui all'art. 2033 c.c. esser inteso come riferito non esclusivamente alla domanda giudiziale ma, anche, agli atti stragiudiziali di cui all'art. 1219 c.c.*».

Conclusivamente, le Sezioni Unite hanno ritenuto di aderire alla tesi giurisprudenziale secondo la quale il termine 'domanda' utilizzato dall'articolo 2033 cod. civ. non deve essere riferito esclusivamente alla domanda giudiziale, ma inteso come comprendente anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 cod. civ., con la conseguenza che la decorrenza dell'obbligo della corresponsione degli interessi gravante sull'*accipiens* in buona fede può risultare, in concreto, anticipata rispetto all'instaurazione del giudizio ove la stessa sia stata preceduta da uno specifico atto di costituzione in mora.



Così interpretata, la disposizione in esame si appalesa come parzialmente derogatoria rispetto al disposto dell'articolo 1282 cod. civ. in quanto l'effetto della produzione «di pieno diritto» degli interessi (corrispettivi) è posticipata al momento della 'domanda', momento fino al quale l'utilizzazione del denaro da parte dell'*accipiens* in buona fede è considerata legittima.

Le Sezioni Unite hanno, quindi, enunciato il seguente principio di diritto: *«Ai fini del decorso degli interessi in ipotesi di ripetizione d'indebito oggettivo, il termine "domanda", di cui all'art. 2033 c.c., non va inteso come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale ma comprende, anche, gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1219 c.c.»*.

Questa Corte aderendo al sopramenzionato principio di diritto, accoglie il motivo di appello condannando l'appellante al pagamento degli interessi sull'importo capitale decorrenti dal 24.3.2009 (data della messa in mora).

5. Riforma relativa alla condanna di **al pagamento delle spese di lite, di CTU e**
CTP

5.1 Il Tribunale ha disposto che le spese di lite seguissero la soccombenza ed ha posto le spese del processo, di CTU e CTP integralmente a carico di Banca Intesa.

5.2 Quest'ultima deduce come il Giudice abbia errato nel liquidare la somma a titolo di compenso professionale in favore della sua controparte in relazione allo scaglione di riferimento e, inoltre, nel trascurare le difficoltà incontrate da Banca Intesa per difendersi e articolare adeguate repliche.



5.3 Parte appellata/appellante incidentale sostiene che tale motivo sia generico, privo di puntuale esposizione e, perciò, inammissibile.

L'appello principale sul punto è fondato.

5.4 La Corte segue l'orientamento della Suprema Corte secondo cui, in riferimento alle spese di lite, è necessario tenere conto, non dei singoli gradi di giudizio ma dell'esito globale della controversia. Si veda in tal senso la Sentenza n. 10245, Cass. civ., sez. VI, ord. 11 aprile 2019 che, come detto, stabilisce che il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, pertanto, non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite. In tal senso, allora, può, ad esempio, legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione, e, tuttavia, complessivamente soccombente, al rimborso delle stesse in favore della controparte.

Nella fattispecie per cui è causa, il correntista ha agito in giudizio per la somma di euro 100.039,00 ed ottiene, con la decisione di questa Corte, la minor somma di euro 42.454,03, oltre interessi per cui, alla luce di quanto precedentemente motivato, tenuto conto dell'esito globale della controversia, considerato che ottiene circa la metà della somma per cui è ricorso in giudizio, la Corte ritiene di poter compensare nella misura del 50% tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ponendo il residuo 50%, in capo alla Banca; le spese sono liquidate ex D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e successive modifiche.

Le spese di CTU, già liquidate dal primo giudice, seguendo il medesimo criterio, debbono essere poste a carico della banca in misura percentuale diversa da quella indicata per gli onorari di giudizio. Infatti,



devono essere poste a carico della parte appellante il 75% delle spese di consulenza tecnica ed il residuo 25 % a carico di parte , tenuto conto che nella fattispecie non vi è stata soccombenza reciproca totale (che avrebbe comportato la compensazione integrale delle spese di lite e la percentuale del 50% delle spese di CTU in capo a ciascuna parte), ma solo parziale.

6. Le altre domande ed eccezioni formulate sono assorbite in virtù del principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in base al quale la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte che con la pronuncia sulla domanda assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande (si veda a esempio Cass. Civ., sez. III, 14 maggio 2013, n. 11547).

7. Per tutti i motivi di cui sopra, la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio deve essere parzialmente riformata nei termini di cui al dispositivo e per i motivi di cui sopra.

P.Q.M.

La Corte,

nella causa d'appello tra SPA e S.R.L., in parziale
accoglimento dell'appello proposto da SPA e in parziale accoglimento
dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza n. 1894/17,

I. condanna al pagamento in favore di della minor somma di euro 42.454,03,
oltre interessi dal 24.3.2009 al saldo;



- II. compensa nella misura del 50% le spese di lite tra le parti e pone il residuo 50% a carico della Banca, da liquidarsi in favore dell'Avv. dichiaratosi antistatario, quantificando la detta frazione in:
- € 3.627,00, per il primo grado, oltre rimborso spese forfettarie, nella misura del 15%, IVA, e CPA, come per legge,
 - € 3.000,00 per questo grado di giudizio, oltre rimborso spese forfettarie, nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge;
- III. pone le spese di CTU (nella misura liquidata dal primo giudice) per il 75% a carico di parte s.p.a. e per il restante 25% a carico di parte S.R.L;
- IV. conferma per il resto l'impugnata sentenza n. 1894/2017.

Così deciso in Milano, il 28.11.2019

Il Consigliere relatore

Maria Elena Catalano

Il Presidente

Domenico Camillo Bonaretti

